



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Presidenza

Prot. n. 1261/2022 U.

Benevento, 13 APR. 2022

Ai Magistrati Ordinari e Onorari

Al Personale Amministrativo

ALL'UNEP

A tutti gli Uffici del Giudice di Pace

Ai Tirocinanti

Alla COSMOPOL

Al Sig. Serafino PAPA

OGGETTO: Appendice al documento di valutazione dei rischi. Gestione del rischio di contagio.

In riferimento all'oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza e per la necessaria e puntuale osservanza la nota elaborata dal R.S.P.P. che si allega.

Si comunichi al C.O.A. e si dia massima diffusione anche con pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Marilisa Rinaldi



S.A



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Via De Caro, 7
82100 Benevento

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI
CASI PROBABILI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID
SARS-COV-2**

D. Lgs. 81/2008

APRILE 2022



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

SOMMARIO

1	SCOPO DELLA PROCEDURA	4
2	TIPOLOGIA DI "CASI"	5
2.1	Aggiornamento della definizione di caso Covid-19.....	5
2.2	Classificazione dei casi	7
2.3	Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 (Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 -0019680-30/03/2022-DGPRES-DGPREP)	8
2.4	Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (circolare del Ministero della salute del 12/04/2021).....	10
3	GESTIONE OPERATIVA: SCENARI PLAUSIBILI DI CONTAGIO O SOSPETTO CONTAGIO	12
3.1	Caso 1 - Lavoratore "caso confermato"	12
3.2	Caso 2 – Lavoratore inquadrabile come "caso possibile" oppure come "caso probabile"	13
3.3	Caso 3– Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)	14
3.4	Caso 4: Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa	15
3.5	Caso 5 : Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa.....	15
4	PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI	17
5	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO NON FARMACOLOGICHE CON LA DIFFUSIONE DELLE VARIANTI	18
6	MISURE DI MIGLIORAMENTO UTILI AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	20
6.1	Documentazione di riferimento	20
6.2	Comitato per il controllo del rispetto delle misure anti-contagio	20
6.3	Piano dei controlli	20
7	TABELLA NUOVE INDICAZIONI QUARANTENA E ISOLAMENTO (CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 30 MARZO 2022)	21
8	TABELLA ISS: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISPETTO ALLA "VARIANTE OMICRON"	22



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**
Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

Amministrazione	TRIBUNALE DI BENEVENTO	RIFERIMENTI TELEFONICI
Indirizzo	VIA R DE CARO – 82100 BENEVENTO	
Datore di Lavoro	Dott.ssa Rinaldi Marilisa	
RSPP	Ing. Vassallo Giuseppe	339/2810261
Medico Competente	Dottor Marandino Giovanni	
RLS	Sig.r Ciambriello Giuseppe	
ASL COMPETENTE	ASL DI BENEVENTO	
DIP.PREV	U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione (SEP)	0824.308354
N. VERDE REGIONALE	CAMPANIA	800.90.96.99



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

1 SCOPO DELLA PROCEDURA

Il presente documento costituisce l'aggiornamento della procedura complementare e di dettaglio operativo all'Appendice DVR Covid, elaborati in precedenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per mettere in atto tutte le misure di contrasto alla diffusione del Covid all'interno dei luoghi di lavoro.

Quest'ultimo aggiornamento recepisce le ultime indicazioni da parte del Ministero della Salute (circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 (0019680-30/03/2022-DGPREDGPREP) sulle nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 e del Governo (Decreto Legge n° 24 del 24/03/2022) in merito alle misure di quarantena e di isolamento attualmente in vigore.

Ci preme sottolineare come Servizio di Prevenzione Protezione che anche le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sia primario che secondario (con la dose booster) devono rispettare all'interno dei luoghi di lavoro sempre e comunque le misure previste dal protocollo anti contagio dell'amministrazione (mascherine, distanziamento).

In sintesi lo scopo di tale procedura è quello di fornire indicazioni operative/pratiche al Datore di Lavoro per la gestione dei casi di sospetta positività o positività accertata al COVID-19 e situazioni ad esso correlate con particolare riferimento alle procedure per il rientro al lavoro dei dipendenti risultati positivi.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



2 TIPOLOGIA DI “CASI”

In base alla tipologia di attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro, il contagio dei lavoratori può verificarsi nei seguenti modi:

- ✓ **Caso 1:** Lavoratore “caso confermato” o “caso probabile”
- ✓ **Caso 2:** Lavoratore inquadrabile come “caso possibile” oppure come “caso probabile”
- ✓ **Caso 3:** Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)
- ✓ **Caso 4:** Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa;
- ✓ **Caso 5:** Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa.

2.1 Aggiornamento della definizione di caso Covid-19

Fermo restando le definizioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute (0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P) del 09/03/2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 a seguito dell'evoluzione della pandemia si rende necessario aggiornare la definizione di caso Covid-19 così come stabilito dalla circolare del **Ministero della Salute dell'8 Gennaio 2021** (0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P).

In particolare per la definizione di caso covid-19 nella stessa si fa riferimento a quattro nuovi criteri imprescindibili:

1. Criteri clinici

Presenza di almeno di uno dei seguenti sintomi

- ✓ Tosse;
- ✓ Febbre;
- ✓ Dispnea;
- ✓ Esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia;

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

2. Criteri radiologici

- ✓ Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

3. Criteri di laboratorio

- ✓ Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico

OPPURE



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



- ✓ Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: "Impiego dei test antigenici rapidi"

4. Criteri Epidemiologici

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- ✓ Contatto stretto*¹ con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- ✓ Essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

¹ Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



2.2 Classificazione dei casi

a) Caso Possibile

- ✓ Una persona che soddisfi i criteri clinici.

b) Caso Probabile

- ✓ Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico

OPPURE

- ✓ Una persona che soddisfi i criteri radiologici.

c) Caso confermato

- ✓ Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio

Come conseguenza di tale nuova classificazione dovranno essere segnalati, ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19, solo i casi classificati come confermati.

Importante novità rispetto al passato è l'inserimento dei test antigenici rapidi come validi per il sistema di testing approvato dal Ministero della Salute. Pertanto gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.

Pertanto il test "molecolare", pur rimanendo il gold standard per la diagnosi del Covid-19, non rappresenta l'unico strumento "scientifico" atto a individuare i casi di covid-19 nella popolazione. Però come meglio specificato dalla stessa circolare del Ministero della Salute, in un contesto ad alta prevalenza, il ricorso a test antigenici rapidi deve comunque rispettare i seguenti requisiti minimi di performance approvati dal Ministero della Salute: **≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza e che siano in grado di rilevare anche basse cariche virali.**

Nelle ultime settimane si è riscontrato un cambiamento nella situazione epidemiologica dovuta alla circolazione di nuove varianti virali nella popolazione in particolare della variante omicron (lignaggio B.1.1.529) e variante delta (lignaggio B.1.617.2).



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



Definizioni: quarantena, sorveglianza attiva e isolamento.

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi. Con l'ultima circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 tale misura è stata superata e al suo posto è prevista la misura di autosorveglianza come meglio specificato successivamente.

L'isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

2.3 Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 (Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 - 0019680-30/03/2022-DGPRES-DGPRES).

ISOLAMENTO SOGGETTI POSITIVI AL COVID:

- **l'isolamento "può essere ridotto da 10 a 7 giorni"** ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- **isolamento di 10 giorni** per tutti gli altri come in precedenza, ossia se non hanno ricevuto la dose booster o se hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, **+ test molecolare o antigenico** negativo al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



Cosa cambia per i CONTATTI STRETTI:

AUTOSORVEGLIANZA AI CONTATTI STRETTI A PRESCINDERE DALLA STATO VACCINALE:

Secondo la nuova circolare richiamata in oggetto «a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto».

Se durante il periodo di autosorveglianza «si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto».

Cosa diversa per gli operatori sanitari per i quali si prescrive : «un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato».

Pertanto in base all'ultima circolare del Ministero della Salute i contatti stretti non devono più effettuare la quarantena e viene meno la differenza tra il personale vaccinato e il personale non vaccinato.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



2.4 Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (circolare del Ministero della salute del 12/04/2021).

1) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

2) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (10 giorni + test).

4) Lavoratori positivi asintomatici con vaccinazione completa.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

Quanto ai lavoratori contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

5) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. In quest'ultimo caso non è prevista la visita medica di rientro al lavoro ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08

Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili anche da patologia Covid 19

L'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili" è stato nuovamente prorogato, fino al 30 giugno a seguito del decreto legge n.24 del 24 marzo 22. Si riconfermano quindi le istruzioni della circolare Inail n. 44 /2020.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

3 GESTIONE OPERATIVA: SCENARI PLAUSIBILI DI CONTAGIO O SOSPETTO CONTAGIO

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

3.1 Caso 1 - Lavoratore “caso confermato”

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente dovesse comunicare all'Amministrazione di essere un caso confermato come da definizioni di cui al paragrafo 2.1.

In tal caso il lavoratore:

- ✓ sta a casa e si mette in contatto col proprio Medico di Medicina Generale (medico curante) (di seguito MMG);
- ✓ si attiene alle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria e informa l'Amministrazione della sua situazione, con comunicazione all'ufficio del personale;
- ✓ fa lista di persone con cui ha avuto “contatti stretti” (come da definizione di cui al par. 2.1) da fornire alle Autorità Sanitarie e all'Amministrazione;
- ✓ è sottoposto da Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente a percorso di sorveglianza che comprende isolamento domiciliare di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) se non hanno ricevuto la dose booster o se hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, + test molecolare o antigenico negativo al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni.

L'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni se le persone positive hanno ricevuto la dose booster (terza dose) o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni + test molecolare o antigenico negativo al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
	TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7 - 82100 Benevento	

A sua volta l'Amministrazione:

- ✓ collabora e si attiene alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente in coordinamento con il Medico Competente;
- ✓ si accerta che i "contatti stretti" del caso positivo al covid all'interno dei luoghi di lavoro rispettino l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 come da ultime disposizione del Ministero della Salute.
- ✓ Procede ad immediata sanificazione dei luoghi frequentati dal soggetto "positivo" secondo quanto specificato nell' Appendice DVR Covid con le modalità di cui alla circolare 0005443-22/02/2020-DGPREDGPRE- P (anche richiamate al par. 5 del presente documento), ferme restando le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dalle Autorità Sanitarie locali o di Pubblica Sicurezza.
- ✓ il ritorno in sede di una persona risultata positiva al covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione da cui risulti l'avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali. I casi confermati covid-19 sintomatici e che hanno avuto ricovero ospedaliero devono comunicarlo al Medico Competente il quale dopo un colloquio disporrà eventuale visita di riammissione al lavoro laddove si renda necessario. Per il reintegro progressivo di lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. In ogni caso rimane in vigore la disciplina della sorveglianza sanitaria eccezionale da parte Medico competente come precedentemente specificato (circolare Inail n°44 del 2020).

3.2 Caso 2 – Lavoratore inquadrabile come "caso possibile" oppure come "caso probabile"

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente dovesse comunicare all'Amministrazione di essere un caso possibile o caso probabile come da definizioni di cui al paragrafo 2.2. (compresi i casi di "contatto stretto" di caso covid)

In tale scenario il lavoratore:

- ✓ Secondo le nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 è applicato il regime dell' autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



- ✓ Se durante il periodo di autosorveglianza «si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A sua volta l'Amministrazione:

- ✓ nel caso la situazione del lavoratore evolvesse in un caso confermato al Covid-19 procede alle attività previste nel caso 1.

3.3 Caso 3– Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)

Per i fornitori e visitatori in generale valgono le regole prescritte al punto 5.1 dell'Appendice DVR Covid e, in modo imprescindibile, a tutti i fornitori va somministrata la scheda di autocertificazione col questionario anamnestico da consegnare all'Amministrazione il giorno prima dell'intervento.

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente di una ditta esterna (pulizie, manutenzione etc.) dovesse comunicare all'Amministrazione di essere un caso confermato al covid-19

In tal caso il lavoratore della Ditta Fornitrice:

- ✓ sta a casa e si mette in contatto col proprio MMG;
- ✓ si attiene alle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria e informa sia il proprio Datore di Lavoro che il Datore di Lavoro dell'Amministrazione "ospitante" della sua situazione;
- ✓ fornisce al proprio Datore di Lavoro, alle Autorità Sanitarie e al Datore di Lavoro "ospitante" la lista di persone con cui ha avuto "contatti stretti" nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso
- ✓ è sottoposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente a percorso di sorveglianza sanitaria che comprende isolamento domiciliare (un periodo di isolamento di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test molecolare o antigenico negativo effettuato il decimo giorno). L'isolamento "può essere ridotto da 10 a 7



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

giorni" se il caso positivo al covid ha precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose) o se ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni + test molecolare o antigenico negativo al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni

- ✓ Il Datore di Lavoro della ditta esterna comunica formalmente al Datore di Lavoro ospitante la positività del proprio dipendente con annesso elenco dei contatti stretti tra il personale dell'Amministrazione "ospitante".

A sua volta l'Amministrazione:

- ✓ collabora e si attiene alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, in coordinamento con il Medico Competente;
- ✓ I contatti stretti possono rientrare a lavoro ed è applicato il regime dell' autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto

3.4 Caso 4: Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa

Il lavoratore in procinto di recarsi all'estero per ragioni lavorative deve attenersi a quanto previsto dai canali istituzionali (es. <http://www.viaggiare Sicuri.it>) al fine di valutare, in collaborazione con il SPP e Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

3.5 Caso 5 : Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa

Il lavoratore che rientra in Italia da aree a rischio epidemiologico, si deve attenere a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2022 che ha semplificato le regole di ingresso in Italia. L'ordinanza 22 febbraio 2022 ha unificato la disciplina degli ingressi dai Paesi dell'Unione Europea e da Stati Terzi. Tali misure sono state prorogate fino al 30 aprile 2022. Per tutti i viaggiatori la normativa prevede che all'ingresso in Italia sia obbligatorio:

- compilare prima della partenza il Passenger Locator Form e presentarlo a chiunque sia deputato ai controlli;
- presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 o altra certificazione riconosciuta come equivalente (completamento ciclo vaccinale oppure guarigione oppure tampone).

La Certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente che deve riportare una delle seguenti condizioni:

- completamento del ciclo vaccinale primario o effettuazione della dose booster secondo i piani vaccinali dei Paesi di rilascio con vaccini autorizzati dall'European Medical Agency (validità ciclo primario 9 mesi e dose booster senza limite predefinito)



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

- avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (con validità 180 giorni dal tampone positivo)
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, per mezzo di tampone, rispettivamente entro le 48 o 72 ore prima dell'ingresso in Italia.

Le certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione sono accettate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca. Se presentate in un'altra lingua devono essere accompagnate da traduzione giurata in italiano. Le certificazioni estere attestanti l'avvenuta guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata in italiano.



PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

5 Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche con la diffusione delle varianti

Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13/03/2021) la circolazione delle varianti non richiede nessuna modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche fin qui applicate.

Si ritiene invece necessaria un'applicazione estremamente attenta e rigorosa delle misure basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani anche se vaccinati.



Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti, **ma si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).**

Lo stesso rapporto prescrive l'utilizzo delle suddette misure di prevenzione anche ai lavoratori che sono stati vaccinati con i vaccini approvati ad oggi in Italia da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Pertanto tutti i lavoratori (che abbiano completato la vaccinazione oppure no) devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo i protocolli dell'istituto, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto al momento non è possibile escludere un rischio di contagio per le persone vaccinate.

Inoltre, come riportato nelle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" per i musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura, **è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.**

In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.



Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O
CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2**

Vademecum operativo per il Datore di Lavoro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento



6 MISURE DI MIGLIORAMENTO UTILI AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

6.1 Documentazione di riferimento

Si specifica che quanto previsto dalla presente procedura ha come riferimento tutta la legislazione emanata dalle Autorità Sanitarie Italiane (Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità e Governo).

6.2 Comitato per il controllo del rispetto delle misure anti-contagio

Verificare che sia stato costituito e/o risulta attivo il Comitato Covid come previsto al paragrafo 7 dell'Appendice DVR Covid e come previsto dal Protocollo anticontagio del 6 aprile 2021. Tale comitato pur non essendo previsto in maniera esplicita nei protocolli per la Pubblica Amministrazione (emanati il 3 Aprile e il 24 Luglio "Rientro in sicurezza") rappresenta un modo per garantire il controllo interno e la costante applicazione del protocollo anticontagio dell'istituto.

Infatti esso ha il compito di verificare e controllare l'applicazione delle regole del protocollo anti-covid dell'istituto con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Il comitato (composto da personale interno) si avvale e/o potrà avvalersi della consulenza dei professionisti esterni RSP e del Medico Competente.

6.3 Piano dei controlli

È stato attivato il "Piano dei controlli" dell'Istituto con il coinvolgimento diretto del Servizio di Prevenzione con sopralluoghi specifici, mirati alla verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure implementate per contrastare la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, così come declinate/identificate nell' Appendice DVR Covid e dal Protocollo anti-contagio.

7 Tabella nuove indicazioni quarantena e isolamento (Circolare Ministero della Salute 30 Marzo 2022)

LAVORO E QUARANTENE

Dal 1 Aprile saranno valide le seguenti disposizioni:

- Rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus
- Non saranno previste quarantene da contatto, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati
- Chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina ffp2 ed il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi
- La quarantena sarà uguale per tutti, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati

COVID: QUANTO DURA LA QUARANTENA

Le regole dal primo aprile 2022

Isolamento dei positivi	Quarantena contatti stretti
<ul style="list-style-type: none">- 7 giorni per vaccinati (seconda o terza dose) e guariti da meno di 120 giorni - 10 giorni per gli altri	<ul style="list-style-type: none">Autosorveglianza per tutti (mascherine Ffp2 per 10 giorni) 

8 Tabella ISS: misure di prevenzione e protezione rispetto alla “variante omicron”

VARIANTE OMICRON
PROTEGGERSI DAL CONTAGIO IN SEI MOSSE

- Vaccinazione
- Distanziamento (1m)
- Mascherina
- Tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto
- Igiene delle mani
- Ricambio d'aria

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

www.iss.it

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube icons